


Agosto 2009

---

## **Assistenza amministrativa internazionale nel settore borsistico**

---



## Punti essenziali

Il presente rapporto pubblicato dalla FINMA è stato redatto in ampia misura dalla CFB, l'organismo a cui è subentrata. Affinché rispecchi l'attuale quadro giuridico, il testo è stato adeguato dalla FINMA alle modifiche della legge sulle banche e della legge sulle borse, entrate in vigore all'inizio del 2009 con la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari.

L'assistenza amministrativa internazionale nel settore borsistico è un importante anello di congiunzione tra l'attività via via più transfrontaliera dei protagonisti dei mercati finanziari e la vigilanza che si continua ad esercitare a livello nazionale. La FINMA ha sempre mostrato chiaramente la propria volontà di avviare una collaborazione proficua con le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari per sostenerle nell'attuazione della normativa nazionale in materia di vigilanza. In contropartita, si aspetta che tali autorità di vigilanza facciano altrettanto nei suoi confronti quando è essa stessa a richiedere informazioni, come avviene regolarmente.

Il modello operativo globale e transfrontaliero di molte banche e commercianti di valori mobiliari e la necessità di investire i valori patrimoniali da essi gestiti su vasti mercati esteri dei capitali sono all'origine delle molteplici transazioni effettuate da tali intermediari sulle piazze internazionali per conto proprio o (e ciò riveste un'importanza ancora maggiore) per conto dei propri clienti. Tali transazioni possono essere oggetto di indagini da parte delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari per le quali la FINMA costituisce pertanto un interlocutore essenziale. L'articolo 38 della legge sulle borse consente un'assistenza amministrativa efficace nel settore borsistico che tutela gli interessi tanto delle autorità estere di vigilanza, quanto dei clienti interessati da tale assistenza amministrativa.

L'art. 38 LBVM prevede la possibilità di una verifica giudiziaria prima che le informazioni riguardanti dei clienti possano essere trasmesse alle autorità estere. Ciò comporta necessariamente la tutela dei relativi diritti procedurali. Tale procedura rende necessario l'impiego di notevoli risorse da parte della FINMA. Numerosi clienti, anche se non tutti, richiedono la tutela procedurale, benché in casi analoghi i tribunali abbiano autorizzato l'assistenza amministrativa. Questo meccanismo ritarda inevitabilmente lo scambio di informazioni. Ciononostante, in media l'assistenza amministrativa della FINMA non comporta tempi più lunghi di quella delle autorità estere.

La disponibilità della FINMA a collaborare è riconosciuta su scala internazionale. Tuttavia, talune specificità del sistema svizzero che derivano necessariamente dalla procedura dei clienti, ad esempio l'obbligo di comunicare loro la richiesta di informazioni e il rischio di alterazione delle prove che ne può risultare in singoli casi, suscitano critiche. La FINMA si impegna attivamente nella ricerca di soluzioni nell'ambito del diritto procedurale vigente.